




Dalla parte della legge

L'avvocato Ivan Russo ha recentemente fatto chiarezza su alcuni aspetti giuridici della quotidianità della pratica tiravolistica.

La materia giuridica attinente al tiro a volo è sicuramente tra gli aspetti meno facili della pratica del nostro sport. È per questo che l'avvocato Ivan Russo, autorevole membro del Collegio tecnico-giuridico della Fitav, si batte da tempo per una sistematica semplificazione del dettato giuridico in materia di pratica tiravolistica. Il giurista potentino è intervenuto recentemente ad un incontro aperto ai dirigenti e agli appassionati e ha chiarito numerosi aspetti legati a quello che potremmo definire, appunto, l'aspetto giuridico della quotidiana pratica di pedana. "Quando ci troviamo in un campo di tiro e lasciamo nel portabagagli della nostra automobile 50 cartucce in vista della seconda serie, - ha ipotizzato durante l'incontro l'avvocato Russo - questo può essere considerato abbandono di materiali esplosivi? Ebbene, bisogna operare una differenza. Ci sono due articoli: il 20 e il 20bis della Legge 110/1975. Queste sono le norme che vengono chiamate in causa. Sono contravvenzioni, non sono reati molto gravi. Però comportano la condanna penale e comportano la possibilità di revoca del permesso d'arma. Per inciso, abbiamo risolto un caso del genere a Salerno una decina di anni fa. Proprio su questa nostra linea si specificò allora, e fu confermato in pieno dalla Cassazione, che l'abbandono di per sé di cartucce, per l'omessa custodia, non integra il 20bis. Il 20 tipico è una norma generica che si riferisce solo alle armi. Quindi, non può aver niente a che fare con le cartucce. Hanno tentato di fare entrare dalla finestra quello



L'avvocato Ivan Russo, autorevole membro del Collegio tecnico-giuridico della Fitav, si batte da tempo per una sistematica semplificazione del dettato giuridico in materia di pratica tiravolistica.

che era uscito dalla porta e hanno detto: non si risponde ai sensi del 20, ma del 20bis. Qual è la differenza? Il 20 non cita le cartucce, mentre il 20bis le cita. Nel primo caso c'è l'omessa custodia generica, mentre il 20bis comporta l'omessa custodia specifica, ovvero quando ci troviamo in presenza di minori o, comunque, di soggetti che non sanno maneggiare le armi. Quindi, se io lascio le cartucce in un campo di tiro a volo, la risposta alla domanda è: no, non può essere applicato l'articolo 20 e neppure il 20 bis, perché si tratta di persone esperte e quindi il reato non esiste proprio ontologicamente, dunque andremmo incontro ad un proscioglimento perché il fatto non

sussiste. Attenzione, però: quando questo avviene in casa, o comunque appunto in presenza di minori o in presenza di persone che non sono in grado di maneggiare le munizioni, allora in questo caso viene fatto riferimento al 20bis". All'avvocato Russo sono stati sottoposti anche alcuni quesiti a proposito della quantità di cartucce che è possibile detenere in un impianto di tiro a volo. "Alcuni dirigenti di campi di tiro hanno chiesto qual è il limite massimo di cartucce che possono detenere senza avere la licenza. Ci sono tre tipi di licenze. Ce n'è una semplificata che comporta la possibilità di detenere fino a 3000 cartucce con denuncia. Attenzione: il fatto che si sia titolari di licenza, non esime dall'obbligo di denuncia, altrimenti si risponde direttamente dell'articolo 678 del Codice Penale, che è più grave delle norme che ho ci-



© G. Steccanella

Tra i quesiti che vengono quotidianamente sottoposti al giurista potentino, anche quelli a proposito della quantità di cartucce che è possibile detenere in un impianto di tiro a volo.

tato prima e prevede l'arresto. Non che si vada in carcere, ma non è possibile l'oblazione. Ciò comporta che nel certificato penale sarà riportata la condanna. Quindi, abbiamo detto: 3000 cartucce con licenza semplificata. Se si superano le 3000 unità, c'è bisogno di una licenza superiore che comporta l'ispezione da parte delle commissioni. Il consiglio è dunque di non superare mai quella quantità. Se non c'è la licenza che succede? In questo caso dobbiamo ricordarci bene due numeri: 1000 e 1500. Naturalmente, stiamo parlando di cartucce a pallini. Se invece, per caso, io mi trovo in tasca anche una sola cartuccia a palla, anche per armi ad anima liscia, non necessariamente per canna rigata, si risponde del 697 del Codice Penale per non aver denunciato la cartuccia. Quindi, a questo proposito il consiglio è questo: tutte le cartucce a palla devono essere denunciate. Per le cartucce a pallini, invece, torniamo appunto alle cifre che ho menzionato. Fino a 1000 cartucce a pallini, è ammessa la detenzione senza denuncia e senza licenza. Però, anche qui prestiamo attenzione: il fucile che si possiede deve essere dello stesso calibro delle cartucce detenute. Perché, purtroppo, alcune tesi cervelotiche sostenevano che, purché si abbia un'arma in casa, si possono detenere fino a 1000 cartucce a pallini senza denuncia. Invece no. La Cassazione ha confermato la condanna a carico di persone che, munite di un'arma di calibro 16, detenevano cartucce di calibro 12. Quindi, solo se si è detentori di arma regolarmente denunciata dello stesso calibro delle cartucce, ecco che allora si avrà l'esenzione dalla denuncia, appunto fino alle 1000 unità. Si possono invece detenere 1500 cartucce senza licenza, ma con denuncia. E questo vale anche per le cartucce a palla. Impariamo a distinguere la licenza e la denuncia. Sono concetti diversi. La licenza ce la fornisce un'autorità, una denuncia siamo invece noi a presentarla. Dopo 1500 unità, occorre non solo la denuncia, bensì occorre anche la licenza". Nel corso del dibattito sono emerse anche le problematiche legate alla presenza di minori negli impianti di tiro a volo, nonché all'atti-

vità agonistica dei minori stessi. "Il principio di base - ha precisato l'avvocato Russo - è antico e si riassume nel concetto che il minore deve essere una longa manus del tiratore: una terza mano della persona che abbia facoltà e capacità di impugnare un'arma. Per quanto riguarda la responsabilità nell'uso delle armi, il minore non deve essere mai lasciato solo con l'arma, perché altrimenti si risponde di affidamento di armi a minore e di porto abusivo di arma. Occorre che una persona, che sia il maestro di tiro o il genitore, sia sempre prossima al minore che impugna un'arma. Altro concetto è quello relativo al danno eventualmente procurato dal minore. Chi ne risponde? Facciamo prima un esempio un po' paradossale: se un minore accede al campo di tiro in condizioni di ubriachezza e il gestore del campo ha concesso l'accesso a quel soggetto, è chiaro che ne risponderà anche lui. E ne risponderà chiunque gli abbia consentito di usare l'arma. Se invece il minore, per errore mentre sta sparando, dovesse commettere qualche danno, ecco che è responsabile il soggetto che gli sta accanto. C'è una terza ipotesi: il caso fortuito assoluto. Un caso classico: lo scoppio di una canna. Allora in quel caso non è responsabile nessuno, perché non c'è stata nessuna negligenza, né imperizia, né imprudenza. Per quanto riguarda invece l'attività a proposito dei maggiorenni, ci siamo battuti perché nel nuovo decreto sia testualmente scritto che la persona non munita di permesso di armi possa sparare esattamente con gli stessi principi del minore, ovvero purché accanto al soggetto sia presente una persona munita di permesso d'arma o, preferi-

bilmente, il maestro di tiro. Se in queste condizioni può sparare il minore che, appunto, abbiamo definito longa manus di un tiratore, a maggior ragione può sparare il maggiorenni. È proprio un fatto logico. Affrontiamo però l'aspetto della persona a cui sia stato ritirato il permesso d'arma. Un inciso: se la persona è in attesa di rinnovo, stia lontano dalle armi. Come ugualmente stia lontano dalle armi se non ha pagato la tassa regionale. Se poi il permesso è scaduto, è come se non esistesse proprio. Quanto alla persona a cui sia stato ritirato il permesso d'arma, non c'è una norma che decreti che chi è stato soggetto a provvedimento, del Questore se si tratta di revoca del permesso o del Prefetto se si tratta di consegna delle armi, debba ricevere un trattamento diverso e deterriore rispetto al soggetto che semplicemente non ha il porto d'armi. Quindi, il soggetto che non ha permesso d'armi, indipendentemente dalla ragione per la quale non ha il permesso d'armi, è equiparato a qualunque altro soggetto che si trovi nelle stesse condizioni. Qualcuno potrebbe dire: se io ti ho ritirato il permesso d'armi, vuol dire che tu non sei idoneo all'uso dell'arma? No. La nostra legislazione non conosce il divieto di usare un'arma. Conosce il divieto di portarla o di detenerla. Se consentiamo al minore di sparare, possiamo consentire di sparare anche ad un pregiudicato. Questo, come principio astratto, fermo restando che la saggezza e il senso dell'opportuno consigliano alla prudenza e, appunto, al rispetto di ciò che è opportuno. Si fa spesso confusione con una norma che è stata abrogata e che faceva riferimento alla persona ammessa al servizio civile sostitutivo. Lì era proprio specificatamente previsto che il soggetto non potesse usare l'arma. Non solo non poteva detenerla o trasportarla. La legge si esprimeva proprio con il verbo: usare. Al di là dell'inciso, quella enunciata prima è la linea ortodossa, ma mi rendo conto che qualche questura e qualche prefettura possano creare problemi. Per questo stiamo attendendo con grande ansia il decreto ministeriale che farà luce anche su questi punti".

M.N.